

RAGIONIERI COMMERCIALISTI*Opportuno un intervento interpretativo per chiarire l'ambito applicativo delle nuove disposizioni***Leasing fuori dalla thin capitalization***Tra le operazioni rilevanti non ci sono le locazioni finanziarie*

DI ALDO MILONE

Fondazione Luca Pacioli

L'entrata in vigore delle disposizioni inerenti alla thin capitalization pone una serie di questioni interpretative in ordine alla esatta individuazione del relativo ambito oggettivo di applicazione. Le problematiche generano, più segnatamente, dalla disposizione di cui all'art. 98, comma 4, del nuovo Tuir, ove è stabilito che assumono rilevanza ai predetti fini i finanziamenti «derivanti da mutui, da depositi di danaro e da ogni altro rapporto di natura finanziaria».

Invero, la caratteristica formulazione «aperta», ovverosia non tassativa, del menzionato disposto normativo presuppone l'opera attenta dell'interprete orientata alla ricognizione, in concreto, delle fattispecie finanziarie riconducibili entro il perimetro operativo della thin capitalization.

Muovendo i passi dal tratto comune alle tipologie negoziali richiamate dal dettato legislativo, che risiede nel cosiddetto «obbligo di restituzione», da parte del beneficiario, delle somme a que-

sti erogate, risulta possibile, in generale, dedurre che rilevano tutti quei rapporti contrattuali, contraddistinti dalla dazione di somme di denaro, che si qualificano, economicamente, per il fatto di sottendere una natura finanziaria e, giuridicamente, per prevedere una obbligazione di restituzione.

Ciò posto, tenuto conto della evidenziata ampiezza e genericità della formulazione adottata dal legislatore, v'è da chiedersi se, in particolare, le operazioni di leasing (specie finanziario) rientrino o meno nel concetto di «ogni altro rapporto di natura finanziaria». In realtà, va osservato che, sotto il profilo operativo, la configurabilità, in specie, delle operazioni di leasing, più che all'ipotesi di operazione diretta tra impresa debitrice (in qualità di utilizzatore) e socio qualificato (in qualità di conce-

dente), è da ricollegarsi piuttosto al caso di operazione di leasing «garantita» (sovente con fideiussione) dal socio qualificato o sua parte correlata.

Al riguardo, la natura lata dell'enunciato normativo sembrerebbe, prima facie, deporre a fa-

vore della rilevanza di tali operazioni. Tuttavia, non può sottacersi che si ravvisano taluni elementi determinanti idonei ad avvalorare la tesi opposta. In primo luogo, la risposta negativa potrebbe trarre origine dalla constatata mancanza di un espresso riferimento normativo sul punto (come quello previsto, per esempio, in tema di determinazione della base imponibile ai fini Irap).

In secondo luogo, si osserva che, sotto il profilo strettamente tecnico-giuridico, tali operazioni (denominate «locazioni finanziarie»), benché sottendano una natura finanziaria, non postulano la dazione di somme di danaro con obbligo di restituzione, bensì piuttosto la concessione in uso di un bene (la «locazione», appunto), che viene fatto acquistare dal locatore su specifiche del conduttore, dietro corrispettivo di un canone omnicomprensivo. Godimento del bene che, come in ogni locazione, può anche essere interrotto, senza la necessità dell'acquisto in proprietà dello stesso.

Da ultimo, anche a voler attribuire prevalenza alla natura economica dell'operazione, esi-

ste altra argomentazione che potrebbe militare nel senso della irrilevanza delle operazioni in esame, vale a dire la circostanza che il regime di indeducibilità colpisce i meri interessi passivi (che rappresentano la controprestazione della dazione di danaro), e non gli oneri finanziari, che vengono invece corrisposti in occasione dell'operazione di leasing. Una tale diversa natura si rivela ancora più marcata in ipotesi di leasing operativo, ove il canone corrisposto assume la vera e propria natura di corrispettivo per una prestazione di servizi (fruizione del bene).

Ora, è pur vero che la disciplina civilistico-bilancistica del leasing è in procinto di subire rilevanti modifiche. Si allude, evidentemente, non solo (e non tanto) alle nuove indicazioni richieste dalla riforma del diritto societario per la redazione della nota integrativa (art. 2427, punto 22), bensì soprattutto alla imminente adozione (in generale, a decorrere dal 2005), anche in Italia, dei standards contabili internazionali, e in particolare dello Ias n. 17, che impone l'applicazione del metodo finanziario nella rilevazione con-

tabile del leasing. Quest'ultima circostanza, che comporterà, tra l'altro, l'iscrizione, nel bilancio dell'utilizzatore del bene, del finanziamento corrispondente all'importo del debito residuo (in linea capitale), sembrerebbe invero destinata a smentire le sopra delineate argomentazioni, confortando la tesi della rilevanza del leasing ai fini della thin capitalization.

Ciononostante, allo stato della normativa (positiva), il giudizio critico in merito alla riconducibilità delle operazioni di leasing all'alveo oggettivo del regime antielusivo in esame pare difficilmente controvertibile.

A ogni modo, attesa la notevole importanza che riveste il tema, sarebbe oltremodo auspicabile che l'amministrazione finanziaria fornisse uno specifico e tempestivo chiarimento sul punto, al fine di dipanare qualsivoglia aporia ermeneutica e consentire agli operatori economici, già oberati dalla implementazione di nuovi e complicati sistemi di monitoraggio della propria posizione finanziaria, la corretta applicazione della disciplina di indeducibilità.